

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3329

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONELLI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FERRARI, FOSCOLO, GASTALDI, GOLINELLI, GRIMOLDI, LEGNAIOLI, LUCENTINI, MOSCHIONI, MURELLI, PATELLI, RACCHELLA, TATEO, VALLOTTO

Modifica all'articolo 55 del codice penale, in materia di esclusione della punibilità per eccesso nell'uso legittimo delle armi, commesso con colpa lieve

Presentata il 19 ottobre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni svolte nell'interesse dei cittadini, sono esposti a rischi significativi, in un contesto in cui l'intervento si pone a tutela anche dei valori fondamentali della vita e dell'incolumità degli stessi cittadini.

Le modifiche introdotte agli articoli 52 e 55 del codice penale dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, hanno garantito ai cittadini ampi spazi di non punibilità per quanto concerne la loro difesa da aggressioni domestiche. In particolare, il secondo comma dell'articolo 55 del codice penale, pur in presenza di un fatto lesivo colposo, esclude la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o dell'altrui incolu-

mità in stato di turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, o nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), del medesimo codice.

Diversamente, la portata della legittima difesa per i pubblici ufficiali che agiscono nell'interesse dello Stato per l'adempimento di un dovere d'ufficio è stata progressivamente erosa nel corso degli anni rispetto all'originario assetto codicistico e oggi tali soggetti sono irragionevolmente esposti a rischi e a conseguenze maggiori rispetto al privato cittadino che difende il suo domicilio. L'ordinamento giuridico prevede già meccanismi di tutela specifica per le Forze dell'ordine; l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ad esempio, di-

sponde che nel caso dell'apertura di indagini a carico di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi, la loro difesa possa essere assunta dall'Avvocatura dello Stato o da un libero professionista di fiducia dell'interessato, con spese poste a carico del Ministero dell'interno. Tali facilitazioni, sebbene contribuiscano a evidenziare la peculiare posizione degli appartenenti alle Forze dell'ordine quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, non sono sufficienti per garantire la protezione di tali soggetti rispetto all'apertura di procedimenti penali ingiustificati.

Ferma restando l'esigenza degli operatori delle Forze dell'ordine di essere formati e di ricorrere alle armi secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e di *extrema ratio*, anche in relazione alla scelta dello strumento meno lesivo, oggi non esistono veri e propri « schermi di protezione » per questi operatori sulla falsariga di quelli previsti per il privato cittadino.

La contraddizione è tanto più evidente se si considera che, ai sensi del combinato

disposto degli articoli 59, quarto comma, e 55 del codice penale, in situazioni complesse come quelle che sono tenuti ad affrontare quotidianamente gli agenti in servizio, l'errore nella valutazione dei presupposti relativi all'uso dell'arma, o nella stessa esecuzione, si traduce in una contestazione per eccesso colposo, anche in relazione alla colpa lieve, specie con riferimento a concetti evanescenti, come quello dell'obiettiva percepibilità di una condizione di particolare vulnerabilità.

Vale la pena di ricordare, inoltre, che in altri ambiti socialmente utili e delicati, come quello sanitario, è stata introdotta una diversificazione della responsabilità a carico del personale, con esclusione della punibilità del medico per l'errore esecutivo dovuto a « colpa lieve » (articolo 59-*sexies* del codice penale). La presente proposta di legge vuole, quindi, garantire una più ragionevole tutela degli agenti, escludendo la punibilità per un uso improprio delle armi se il fatto è stato commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 53, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo ».



18PDL0161790